



**Regione Lazio**

**Programma Operativo FSE Regione Lazio 2007-2013  
Ob. Competitività regionale e occupazione**

**Procedure per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi**








*Vs 1.0 DEL 10 MARZO 2010*

## SOMMARIO

<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>1 La segnalazione di irregolarità ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 1828/2006 (schede OLAF)</b> .....	<b>3</b>
1.1. Rilevazione dell'irregolarità.....	3
1.2. Verifiche ai fini della notifica alla CE dell'irregolarità accertata.....	3
1.3. Notifica dell'irregolarità accertata.....	3
<b>2 Follow up delle irregolarità</b> .....	<b>3</b>
2.1. Avvio delle procedure di recupero.....	3
2.2. Verifica dell'avvenuto recupero.....	3
2.3. Applicazione degli interessi di mora.....	3
2.4. Disimpegno dell'importo irregolare.....	3
2.5. Avvio e gestione dei procedimenti giudiziari.....	3
<b>3 Aggiornamenti relativi all'irregolarità segnalata ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006.</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Comunicazione all'AdC in merito agli importi recuperati/revocati o a spese oggetto di rettifica</b> .....	<b>3</b>
<b>5 Adozione delle misure correttive</b> .....	<b>3</b>
<b>6 Trasmissione da parte degli OO.II. della comunicazione trimestrale in merito alle irregolarità rilevate ai sensi degli artt. 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006</b> .....	<b>3</b>
<b>Elenco delle revisioni</b> .....	<b>3</b>

### Legenda Diagrammi di Flusso

La legenda seguente illustra i simboli utilizzati nella rappresentazione dei flussi della procedura.

Simbolo	Significato
	Input attività
	Decisione
	Verifica
	Attività
	Documento
	Comunicazione ufficiale
	Sistema informativo

## Premessa

Il presente documento illustra le procedure adottate dall'AdG, per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi. In particolare, il documento, articolato in sezioni, descrive le procedure inerenti:

1. la segnalazione di irregolarità ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 1828/2006 (schede OLAF), con riferimento alle fasi di:
  - a) rilevazione dell'irregolarità;
  - b) verifiche ai fini della notifica alla CE dell'irregolarità accertata;
  - c) notifica dell'irregolarità accertata;
2. il *follow up* delle irregolarità, con riferimento alle seguenti fasi:
  - a) avvio procedimento di recupero;
  - b) verifica dell'avvenuto recupero;
  - c) applicazione interessi di mora;
  - d) disimpegno importo irregolare;
  - e) avvio e gestione dei procedimenti giudiziari;
3. gli aggiornamenti relativi all'irregolarità segnalata ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
4. la comunicazione all'AdC in merito agli importi recuperati/revocati o a spese oggetto di rettifica;
5. l'adozione delle misure correttive;
6. la trasmissione da parte degli OO.II. della comunicazione trimestrale in merito alle irregolarità rilevate ai sensi degli artt. 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

In figura sono indicati per ogni sezione individuata i principali soggetti coinvolti.



La documentazione relativa alla procedura di trattamento delle irregolarità è archiviata presso l'AdG – Area Attuazione Interventi nei fascicoli di progetto. Inoltre, gli uffici dell'AdG e le altre Autorità coinvolte possono accedere alle informazioni di progetto e in particolare ai dati relativi alle irregolarità rilevate attraverso il Sistema informativo SIMON.

**Riferimenti normativi e orientamenti**

<i>Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11/07/2007, art. 70, lett. b).</i>	Regolamento recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999.
<i>Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 dell'8/12/2006, artt. 27-36.</i>	Regolamento che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio.
<i>Regolamento (CE) della Commissione n. 846/2009 dell'1/09/2009</i>	Regolamento che modifica il Regolamento CE n. 1828/2009 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio.
<i>CRRR/05/0012/01</i>	Orientamenti in materia di deduzione degli importi recuperati dalla successiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento e di compilazione della relativa appendice ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 438/2001
<i>Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee del 12/10/2007</i>	Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario
<i>Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie n. 3584.2.36.4.13.2.3 del 11/04/2006</i>	Nota che ha come oggetto le modifiche apportate al Regolamento (CE) n. 1681/1994 dal Regolamento (CE) n. 2035/2005 e l'integrazione di disposizioni per la compilazione del modello di scheda ex artt. 3 e 5
<i>Delibera n. 13 del 07/07/2008: note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 ottobre 2007, recante "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario"</i>	Delibera finalizzata ad dettagliare le diverse fasi dell'accertamento, della comunicazione e del perseguimento delle irregolarità

## 1. La segnalazione di irregolarità ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 1828/2006 (schede OLAF) come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009

### 1.1 Rilevazione dell'irregolarità

Nell'ambito del sistema di controllo le irregolarità possono essere rilevate dai soggetti preposti al controllo delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma (AdG – Area Controlli, AdA, AdC) e da soggetti esterni all'Amministrazione regionale (ad esempio, MEF - IGRUE, CE, Guardia di Finanza) nel corso delle verifiche di competenza. Conformemente a quanto disposto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2007, l'AdG – Area Controlli **valuta l'irregolarità rilevata**, al fine di verificare che gli elementi alla base della segnalazione dell'irregolarità siano di consistenza tale da rendere, in prima battuta, *fondata l'ipotesi di avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario*<sup>1</sup>. Le informazioni e i dati relativi alle irregolarità rilevate dai soggetti preposti sono comunicati all'AdG - Area Attuazione Interventi attraverso le relazioni sugli esiti delle verifiche effettuate e le successive (eventuali) comunicazioni relative al *follow up* delle risultanze del controllo, e registrati nel Sistema informativo regionale – SIMON. Qualora l'irregolarità sia rilevata da parte di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, la registrazione dell'irregolarità nel **Sistema informativo SIMON** è effettuata dalla stessa Area Attuazione dell'AdG.

### 1.2 Verifiche ai fini della notifica alla CE dell'irregolarità accertata

A seguito dell'accertamento dell'irregolarità, l'Area Attuazione procede alla **verifica della presenza dei requisiti ai fini della notifica dell'irregolarità alla CE**, di seguito elencati:

- importo relativo alla spesa irregolare superiore alla quota FSE minima pari a € 10.000,00<sup>2</sup>;
- esclusi i casi di sospetto di frode<sup>3</sup>, non applicabilità di uno dei seguenti casi di deroga per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione dell'irregolarità alla CE<sup>4</sup>:

---

<sup>1</sup>Qualora l'irregolarità sia rilevata dall'AdA, dall'AdC o dalla CE, l'AdG – Area Attuazione esamina la relazione sugli esiti del controllo al fine di verificare la tipologia dell'irregolarità rilevata e procedere alla verifica della presenza dei requisiti ai fini della notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Nel caso in cui la rilevazione dell'irregolarità (primo verbale di accertamento) sia realizzata ad opera di Autorità Nazionali esterne al sistema di gestione e controllo dell'intervento cofinanziato (quali Procure penali, Organi di polizia tributaria o giudiziaria), la valutazione dell'AdG si estrinseca innanzitutto nell'accertamento della sussistenza della irregolarità rispetto alle norme comunitarie e nazionali che regolano l'aiuto concesso e nella verifica degli importi finanziari, al fine di evitare eventuali errori relativi alla identificazione delle quote di cofinanziamento, all'erogazione delle somme e nell'adozione di provvedimenti.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (CE) 1828/2006, in caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10.000,00 euro a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui agli artt. 28 e 30 soltanto su esplicita richiesta della Commissione.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 27, lett. c) del Reg. (CE) 1828/2006, per sospetto di frode si intende un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'art. K.3 del Trattato UE relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

<sup>4</sup> Cfr. art. 28, comma 2 del Reg. (CE) 1828/2006.

- a) mancata esecuzione, totale o parziale, dell'operazione co-finanziata dal FSE in seguito al fallimento del beneficiario<sup>5</sup>,
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo l'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione certificata presentata alla Commissione;
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

A tale proposito si configurano tre ipotesi:

1. *casi in cui l'irregolarità viene rilevata prima dell'inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa (indipendente dall'eventuale pagamento del contributo): non si ritiene necessario, in tale casi, procedere alla comunicazione dell'irregolarità, considerato che non si verifica alcuna incidenza finanziaria.* In tal caso si ritiene che la valutazione dell'AdG (Area Attuazione), *si realizzi nella verifica dell'inserimento o meno dell'importo irregolare nella dichiarazione delle spese*, indipendentemente dalla tipologia di irregolarità individuata che continuerà ad essere perseguita a livello regionale (attraverso, ad esempio, la revoca del cofinanziamento, il recupero delle somme indebitamente erogate);
2. *casi in cui l'irregolarità viene dopo l'inserimento della spesa all'interno di una dichiarazione di spesa certificata dall'AdC all'Unione europea.* In tali casi l'irregolarità è notificata alla CE;
3. *casi in cui l'irregolarità consiste in un sospetto di frode o in una frode accerata* (indipendentemente dall'inserimento della spesa in una dichiarazione di spesa): In tali casi l'irregolarità è notificata alla CE.

Dopo aver verificato la presenza dei requisiti previsti ai fini della notifica dell'irregolarità rilevata alla CE, l'Area Attuazione **compila la scheda OLAF** tramite il Sistema Informativo secondo quanto disposto dal Regolamento comunitario e conformemente alle modalità indicate nel Manuale per la compilazione<sup>6</sup>.

In presenza del segreto istruttorio, l'AdG richiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria competente ai fini della comunicazione alla CE delle informazioni relative al procedimento giudiziario avviato.

---

<sup>5</sup> I casi di irregolarità antecedenti al fallimento devono essere segnalati alla CE.

<sup>6</sup> In base alla procedura di notifica dell'irregolarità definita dalla CE, la segnalazione avviene esclusivamente tramite la specifica scheda, che deve essere compilata con le informazioni e i dati disponibili al momento dell'accertamento, secondo le indicazioni di cui al "Manuale per la compilazione delle schede ex art. 3 e 5, Reg. (CE) 1681/94", Nota PCM – DPC n. 3584 dell'11/04/2006 come integrata con le informazioni richieste dall'art 28 del Reg. (CE) 1828/06 come modificato dal Reg. (CE) 846/09.

Il DPC-PCM, in merito al concetto di frode, ha diffuso il parere qualificato espresso dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia sulla nozione di “*primo atto di accertamento giudiziario*”. Il Dipartimento ritiene che *l’obbligo di segnalazione non può certamente sorgere in occasione del primo verbale di accertamento, ancorché redatto da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 13 L. 689/91.*

*Quell’atto di accertamento ha, infatti, valore meramente ricognitivo e non implica alcuna valutazione da parte di un’Autorità che potrà prendere una decisione (neanche provvisoria) nell’ambito di quel procedimento.*

*Dall’altro lato, l’accertamento cui fa riferimento l’art. 1 bis del reg. (CE) 2035 del 2005, non può neppure essere identificato con quello, dotato di autorità di cosa giudicata, che giunge all’esito definitivo del procedimento giudiziario, se non altro perché la stessa disposizione di riferisce anche ai semplici sospetti di frode.*

*Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, per queste ragioni, ritiene corretto individuare il “**primo atto di accertamento giudiziario**”, da cui sorge l’obbligo di segnalazione, nel momento in cui l’**Autorità giudiziaria procedente**, escludendo di poter procedere all’archiviazione ed esercitando l’azione penale, **formula l’imputazione** e compie così la prima valutazione scritta di irregolarità dotata di una qualche forma di stabilità.*

*Tale momento deve identificarsi:*

- *nel procedimento ordinario, con la **richiesta di rinvio a giudizio** o di riti alternativi, ai sensi dell’art. 405 c.p.p.;*
- *nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione diretta a giudizio, con l’**emissione del decreto di citazione**, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p..*

### 1.3 Notifica dell’irregolarità accertata

Ai fini della notifica dell’irregolarità accertata alla CE, l’Area Attuazione provvede a **trasmettere trimestralmente** la/e scheda/e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie (PCM - DPC), per il tramite del MLSPS – DGPOF – Divisione VII, **ai fini della notifica alla CE** della segnalazione ex art. 28 del Reg. (CE) n. 1828/2006. Con tale comunicazione si richiede, inoltre, di acquisire il numero di riferimento attribuito dalla PCM – DPC al caso di irregolarità segnalato dall’AdG e notificato alla CE<sup>7</sup>. L’Area Attuazione **acquisisce e registra nel Sistema Informativo il numero attribuito all’irregolarità notificata**.

Qualora nel trimestre di riferimento non siano state rilevate irregolarità, l’AdG – Area Attuazione Interventi ne informa la PCM – DPC, per il tramite del MLSPS – DGPOF – Divisione VII, ai sensi del comma 6 dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 1828/2006.


*Rappresentazione del flusso*

---

<sup>7</sup> Delibera n. 13 del 07/07/2008: note esplicative alla Circolare interministeriale del 12 ottobre 2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”.

<sup>8</sup> Cfr. nota n. 3584 dell’11/04/2006, Manuale per la compilazione delle schede ex art. 3 e 5, Reg. (CE) 1681/94 come integrata con le informazioni richieste dall’art 28 del Reg. (CE) 1828/06 come modificato dal Reg. (CE) 846/09.

Procedure per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi  
 POR FSE 2007-2013 - Competitività regionale e occupazione



## 2. **Follow up delle irregolarità**

### 2.1 Avvio delle procedure di recupero

In presenza di un'irregolarità accertata, indipendentemente dalla sua notifica alla CE, l'AdG avvia il procedimento di recupero<sup>9</sup> delle somme indebitamente erogate<sup>10</sup>. A tal fine, l'Area Attuazione **verifica la possibilità di effettuare il recupero tramite la deduzione dell'importo da recuperare dai pagamenti successivi** dovuti al beneficiario/soggetto attuatore. Se ciò è possibile, l'importo è recuperato attraverso la deduzione dai successivi pagamenti senza che sia applicata alcuna maggiorazione relativa agli interessi. In tal caso, l'Area Attuazione **predispone e trasmette al beneficiario/soggetto attuatore la nota contenente la comunicazione di deduzione dell'importo relativo alla somma irregolare dal successivo pagamento intermedio**<sup>11</sup>.

Nell'ipotesi in cui la deduzione non sia possibile, l'Area Attuazione, dopo aver calcolato gli interessi dovuti, **predispone e trasmette al beneficiario/soggetto attuatore la nota contenente l'ordine di recupero**.

La nota è inviata in conoscenza anche all'Area Flussi Finanziari, competente per l'accertamento a bilancio dell'avvenuto recupero.

In tale nota sono indicati gli importi relativi a:

- quota capitale (distinta in quota FSE e quota FdR)
- interessi dovuti calcolati alla data della richiesta (distinti in quota FSE e quota FdR)
- interessi dovuti calcolati alla data della scadenza (distinti in quota FSE e quota FdR)
- Il termine previsto ai fini della restituzione, da parte del beneficiario, delle somme dovute è di trenta giorni dalla data della notifica di decisione contenente l'ordine di recupero;
- dietimo legale, indicante l'importo giornaliero degli interessi (calcolato sulla quota capitale e sull'interesse legale annuo applicato) che il beneficiario/soggetto attuatore deve pagare per ogni giorno che intercorre dalla data della notifica contenente la richiesta di restituzione alla data effettiva di restituzione.

Inoltre, nella nota sono specificati i termini previsti ai fini dell'attivazione della polizza fidejussoria (se presente), in caso di ritardata restituzione delle somme dovute da parte del beneficiario/soggetto attuatore.

---

<sup>9</sup> Si parla di recupero solo in presenza di una spesa irregolare, liquidata e certificata alla CE. Negli altri casi si parla di restituzione.

<sup>10</sup> In presenza di un'irregolarità accertata, l'AdG può decidere di cancellare la spesa irregolare dal Programma, indipendentemente dall'avvio e dall'esito del procedimento di recupero.

<sup>11</sup> Nel caso in cui l'irregolarità sia accertata in sede di verifica a conclusione dell'intervento, sarà notificata la nota di chiusura del progetto.

Relativamente alla presente sezione, l'Area Attuazione registra nel sistema informatico i seguenti dati:

- estremi della nota di recupero;
- importi da recuperare.

## 2.2 Verifica dell'avvenuto recupero

Decorso il termine indicato nella notifica di recupero, l'Area Attuazione **verifica l'avvenuto recupero della somma indebitamente erogata**, maggiorata degli interessi maturati, accertando la trasmissione da parte del beneficiario delle disposizioni di bonifico<sup>12</sup>.

Nel caso in cui il beneficiario/soggetto attuatore sia inadempiente, l'Area Attuazione verifica la possibilità di ricorrere al recupero delle somme tramite attivazione di polizza fidejussoria<sup>13</sup>. In caso affermativo, l'Area Attuazione **predispone e trasmette al soggetto che ha prestato la garanzia la richiesta di rimborso della somma dovuta maggiorata degli interessi maturati**. Diversamente, nel caso in cui non sia possibile ricorrere all'attivazione della polizza fidejussoria, l'Area Attuazione provvede alla **predisposizione e alla trasmissione della comunicazione di sollecito**.

In entrambe le comunicazioni sono indicati gli importi relativi a:

- quota capitale (distinta in quota FSE e quota FdR)
- interessi dovuti calcolati alla data del sollecito (distinti in quota FSE e quota FdR),
- interessi dovuti calcolati alla data della scadenza (distinti in quota FSE e quota FdR),
- dietimo legale, indicante l'importo giornaliero degli interessi (calcolato sulla quota capitale e sull'interesse legale annuo applicato) che il beneficiario/soggetto attuatore deve pagare per ogni giorno che intercorre dalla data della comunicazione di sollecito alla data effettiva di restituzione.

Inoltre, entrambe le comunicazioni di cui sopra indicano i termini previsti ai fini della messa in mora del beneficiario/soggetto attuatore (trenta giorni dalla data della comunicazione di sollecito o della richiesta

---

<sup>12</sup> Secondo la prassi dell'AdG, il beneficiario trasmette copia della disposizione di bonifico, a riprova dell'esecuzione della restituzione. L'atto che attesta l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario della somma indebitamente percepita è la reversale, inviata all'Area Attuazione, per l'archiviazione, dall'Area Flussi Finanziari.

<sup>13</sup> Secondo le procedure adottate nell'ambito del POR, il beneficiario/soggetto attuatore è tenuto a presentare a favore della Regione, conformemente allo schema approvato con decreto del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997, garanzia fidejussoria per il buon fine delle somme erogate a titolo di anticipazioni, sotto forma di acconto e di successivi pagamenti intermedi prima del pagamento del saldo. Tale garanzia è distinta per fondo (FSE e FdR). Qualora il beneficiario/soggetto attuatore non abbia provveduto a restituire l'importo dovuto (quota capitale maggiorata degli interessi maturati) entro il termine previsto, l'Amministrazione procede ad attivare le polizze fidejussorie, ai fini del recupero della somma indebitamente erogata. A prima e semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, il soggetto che ha prestato la garanzia provvede ad effettuare il rimborso delle somme dovute non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Di norma, le polizze fidejussorie hanno efficacia dalla data di rilascio fino a dodici mesi dal termine delle attività finanziate, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo eventuale svincolo anticipato da parte dell'Amministrazione. In tal caso, la garanzia cessa ogni effetto ventiquattro mesi dopo la chiusura delle attività. Sarà cura del Referente di progetto (Area Attuazione) monitorare la data di scadenza e i termini previsti per la cessazione dell'efficacia delle polizze fidejussorie, provvedendo, nei casi opportuni, a richiedere il rinnovo delle stesse entro la scadenza stabilita.

di rimborso al soggetto che ha prestato la garanzia), in caso di ritardata restituzione delle somme dovute da parte di quest'ultimo.

Decorso il termine previsto ai fini del rimborso delle somme dovute da parte del beneficiario/soggetto attuatore, ovvero da parte del soggetto che ha prestato la garanzia, l'Area Attuazione **verifica nuovamente l'avvenuto recupero della somma indebitamente erogata**, maggiorata degli interessi maturati, accertando la trasmissione delle disposizioni di bonifico.

Qualora il beneficiario/soggetto attuatore sia inadempiente, si applicano gli interessi di mora, come descritto nella sezione successiva. Nel caso specifico in cui sia il soggetto che ha prestato la garanzia a non effettuare il rimborso, l'Area Attuazione procede direttamente all'**avvio della procedura di recupero forzoso delle somme dovute**, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora.

Se, invece, il beneficiario/soggetto attuatore ha provveduto, direttamente o per il tramite del soggetto che ha prestato la garanzia, alla restituzione delle somme dovute, l'Area Attuazione **acquisisce dall'Area Flussi Finanziari le reversali e provvede all'archiviazione** delle stesse **nel fascicolo** del progetto.

**Caricando le reversali nel sistema informativo<sup>14</sup>, l'Area Attuazione verifica la presenza di eventuali importi residui da recuperare.**

Qualora da tale verifica risultino importi residui da recuperare relativi agli interessi dovuti, l'Area Attuazione **predispone e trasmette al soggetto interessato la richiesta di restituzione degli interessi dovuti**, ai fini del pieno recupero delle somme indebitamente erogate.

Nel caso in cui il beneficiario abbia provveduto alla restituzione parziale della quota capitale, per l'importo residuo da recuperare si applicano gli interessi di mora, come descritto nella sezione successiva.

Diversamente, nel caso in cui sia accertato l'avvenuto pieno recupero delle somme, si procede con la revoca del cofinanziamento attraverso la cancellazione della spesa dal POR.

Relativamente alla presente sezione, l'Area Attuazione registra nel sistema informatico i seguenti dati:

- importi da recuperare aggiornati;
- estremi della richiesta di rimborso al soggetto fideiussore (eventi);
- estremi della comunicazione di sollecito (eventi);
- reversali.

---

<sup>14</sup> Il sistema verifica in automatico l'avvenuto pieno recupero delle somme, calcolando eventuali importi residui da recuperare. Il recupero è considerato automaticamente chiuso quando l'importo dovuto è interamente restituito secondo le percentuali applicate.

### 2.3 Applicazione degli interessi di mora<sup>15</sup>

Se il beneficiario/soggetto attuatore non restituisce le somme dovute entro il termine stabilito nella notifica iniziale, l'AdG, conformemente a quanto disposto dalla normativa di riferimento, applica gli interessi di mora.

A tal fine, l'Area Attuazione **calcola gli interessi di mora**<sup>16</sup>, in aggiunta agli interessi precedentemente maturati. Il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie c, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza maggiorato di:

- a) sette punti percentuali, se il debito deriva da un contratto di appalto di forniture o di servizi di cui al titolo V;
- b) tre punti percentuali e mezzo in tutti gli altri casi.

In base agli importi calcolati, l'Area Attuazione provvede alla **predisposizione e alla trasmissione al beneficiario/soggetto attuatore della richiesta di restituzione comprensivo degli interessi di mora**.

Nella richiesta sono indicati gli importi relativi a:

- quota capitale (distinta in quota FSE e quota FdR)
- interessi maturati (distinti in quota FSE e quota FdR)
- interessi di mora calcolati alla data della richiesta (distinti in quota FSE e quota FdR)
- interessi di mora calcolati alla data della scadenza (distinti in quota FSE e quota FdR)
- dietimo di mora, indicante l'importo giornaliero degli interessi di mora (calcolato sulla quota capitale e sull'interesse di mora annuo applicato) che il beneficiario/soggetto attuatore deve pagare per ogni giorno che intercorre dalla data della notifica alla data di effettiva restituzione.

La richiesta comprensiva degli interessi di mora è inviata per conoscenza anche all'Area Flussi Finanziari per il seguito di competenza.

Decorso il termine indicato nella richiesta, l'Area Attuazione **verifica nuovamente l'avvenuto recupero della somma indebitamente erogata**, maggiorata degli interessi maturati, accertando la trasmissione da parte del beneficiario/soggetto attuatore delle disposizioni di bonifico.

---

<sup>15</sup> Gli interessi di mora sono applicati dal 1° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dai dispositivi in materia di riscossione sino al giorno in cui il debito è integralmente rimborsato - art. 78 par. 3 lett. b e art. 86 del Reg. 2342/2002 – art. 4 Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

<sup>16</sup> Per le modalità di calcolo degli interessi di mora si rimanda a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nel caso in cui il beneficiario/soggetto attuatore sia inadempiente, si procede all'avvio della procedura di recupero forzoso<sup>17</sup>.

Se il beneficiario/soggetto attuatore ha provveduto alla restituzione delle somme dovute, l'Area Attuazione **acquisisce le reversali dall'Area Flussi Finanziari e provvede all'archiviazione** delle stesse **nel fascicolo** del progetto.

**Consultando il sistema informativo, l'Area Attuazione verifica la presenza di eventuali importi residui da recuperare.**

Qualora da tale verifica risultino importi residui da recuperare relativi agli interessi dovuti, l'Area Attuazione **predispone e trasmette al beneficiario/soggetto attuatore la richiesta di restituzione degli interessi dovuti**, ai fini del pieno recupero delle somme indebitamente erogate. Diversamente, nel caso in cui il beneficiario/soggetto attuatore non abbia provveduto alla restituzione della quota capitale, parzialmente o totalmente, si procede all'avvio della procedura di recupero forzoso<sup>18</sup>.

Relativamente alla presente sezione, l'Area Attuazione registra nel sistema informatico i seguenti dati:

- importi da recuperare aggiornati;
- estremi della notifica comprensivo degli interessi di mora (eventi);
- reversali.

#### 2.4 Disimpegno dell'importo irregolare

A seguito del pieno recupero delle somme, avvenuto tramite restituzione da parte del beneficiario/soggetto attuatore o deduzione dell'importo da recuperare dai pagamenti successivi dovuti a quest'ultimo, l'Area Attuazione **determina l'importo da disimpegnare e predispone la determina di disimpegno delle risorse**, a firma del Direttore della Direzione Formazione, FSE e altri interventi cofinanziati, AdG del POR.

Relativamente alla presente sezione, l'Area Attuazione registra nel sistema informatico i seguenti dati:

- estremi della determina di disimpegno;
- importi disimpegnati.

#### 2.5 Avvio e gestione dei procedimenti giudiziari

In caso di mancato recupero delle somme indebitamente erogate, l'Area Attuazione **predispone e trasmette all'Avvocatura la comunicazione di avvio del recupero forzoso**.

Al fine di monitorare l'andamento della procedura di recupero forzoso, ovvero di eventuali procedimenti giudiziari avviati, l'Area Attuazione, con cadenza trimestrale, **predispone e trasmette all'Avvocatura la**

---

<sup>17</sup> Cfr. Sezione "Avvio e gestione del procedimento giudiziario".


<sup>18</sup> Cfr. Sezione "Avvio e gestione del procedimento giudiziario".


**richiesta di aggiornamenti in merito al recupero forzoso o al procedimento giudiziario avviato.** A seguito di riscontro, **esamina le informazioni acquisite**, individuando gli elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento della scheda OLAF, se presente.

Relativamente alla presente sezione, l'Area Attuazione registra nel sistema informatico i seguenti dati:

- estremi della comunicazione di avvio del recupero forzoso;
- estremi della richiesta di aggiornamento relativamente ai procedimenti avviati;
- estremi della comunicazione in merito agli aggiornamenti relativi ai procedimenti avviati.

Rappresentazione del flusso





**3. Aggiornamenti relativi all'irregolarità segnalata ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006 come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009**


A seguito dell'attività di follow up, l'Area Attuazione provvede ad esaminarne i principali atti quali, a titolo esemplificativo, le reversali attestanti l'avvenuto recupero delle somme non dovute, la comunicazione in merito agli aggiornamenti sullo stato dei procedimenti giudiziari eventualmente avviati, al fine di individuare le informazioni di aggiornamento inerenti ai procedimenti amministrativi e/o giudiziari avviati. Individuate tali informazioni, **l'Area Attuazione provvede all'aggiornamento della scheda Olaf** e alla trasmissione della stessa al DPC – PCM per il seguito di competenza. I dati delle eventuali schede di aggiornamento sono caricate sul Sistema Informativo.

Su richiesta scritta della Commissione, l'Adg, infine, fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Rappresentazione del flusso



Aggiornamento I<sup>a</sup> segnalazione



#### **4. Comunicazione all'AdC in merito agli importi recuperati/revocati importi non recuperabili o a spese oggetto di rettifica**

Ai fini della deduzione dalla successiva domanda di pagamento alla CE<sup>19</sup> degli importi recuperati/revocati<sup>20</sup> o oggetto di rettifica già certificati alla Commissione, l'Area Attuazione, secondo la periodicità ed entro i termini previsti per la rendicontazione delle spese all'AdC, **predispone** il rendiconto dettagliato delle spese sostenute detraendo tutti gli importi già certificati alla Commissione che sono stati oggetto di recupero/revoca o correzioni, e la **comunicazione attestante la presenza di importi recuperati/revocati o relativi a spese oggetto di rettifica**, secondo le procedure adottate dall'AdG<sup>21</sup>.

Inoltre, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'Area Attuazione Interventi predispone e trasmette all'AdC un prospetto di riepilogo relativo ai recuperi effettuati, agli importi in attesa di recupero e agli importi revocati (soppressioni) a seguito della rilevazione di irregolarità, ai fini degli adempimenti di competenza dell'AdC relativamente alla tenuta del registro dei recuperi e della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 20, par. 2, del Reg. (CE) n. 1828/06.

---

<sup>19</sup>La richiesta di deduzione è prevista solo nel caso in cui la spesa irregolare sia stata già inserita in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

<sup>20</sup>Qualora l'AdG abbia proceduto alla cancellazione della spesa irregolare dal Programma, senza attendere l'avvenuto pieno recupero delle somme indebitamente erogate, la comunicazione all'AdC dovrà comprendere anche i dati relativi agli importi revocati, ai fini della deduzione degli stessi dalla successiva domanda di pagamento alla CE..

<sup>21</sup> Cfr. Procedure per la rendicontazione delle spese all'AdC, sezione 2.

## 5. Adozione delle misure correttive

Sulla base dei dati e delle informazioni registrate nel Sistema Informativo regionale SIMON e della documentazione in possesso dell'AdG, l'Area Attuazione Interventi effettua periodicamente l'**analisi delle irregolarità rilevate** nel corso delle verifiche effettuate dai diversi soggetti coinvolti (Area Controlli, AdA, AdC, se del caso Guardia di Finanza) e predisponde una **relazione di sintesi** sugli esiti dell'analisi condotta che provvede a trasmettere ai principali soggetti interessati, tra cui:

- Area controlli dell'AdG;
- AdA;
- AdC;
- altre amministrazioni interessate (ad esempio, gli OO.II.).

Nel caso in cui da tale analisi emergano irregolarità di natura sistemica<sup>22</sup>, oltre ai provvedimenti di recupero/revoca di cui al paragrafo 2, l'Area Attuazione esamina il SG&C adottato e le relative procedure, al fine di individuare i possibili ambiti di miglioramento e procedere alla **revisione del sistema** stesso affinché l'irregolarità sistemica rilevata non si ripeta. Tale revisione può interessare anche la metodologia di campionamento, utilizzata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco<sup>23</sup>. Gli OO.II. sono informati delle modifiche apportate al sistema da parte dell'AdG ai fini dell'adozione delle misure correttive del caso (nei casi pertinenti). La verifica dell'adeguatezza dei sistemi degli OO.II. è effettuata in sede di esame degli aggiornamenti relativi ai SG&C degli OO.II.<sup>24</sup>.

Nei casi opportuni, l'Area Attuazione procede all'**aggiornamento del “Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo”** e provvede alla trasmissione dello stesso all'AdA, al MEF – IGRUE e alla Commissione europea per il seguito di competenza.


---

<sup>22</sup> Per irregolarità sistemica si intende un errore ricorrente imputabile a gravi lacune nel sistema di gestione e di controllo.

<sup>23</sup> Cfr. Procedure per la verifica delle operazioni.

<sup>24</sup> Cfr. Manuale delle procedure degli OO.II..

Rappresentazione del flusso



## **6. Trasmissione da parte degli OO.II. della comunicazione trimestrale in merito alle irregolarità rilevate ai sensi degli artt. 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006**

Conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1828/2006 e dalla Circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie e in ragione delle funzioni loro delegate, gli OO.II. sono responsabili della rilevazione e del trattamento delle irregolarità relativamente alle operazioni di competenza. In particolare, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006, gli OO.II. sono tenuti ad informare l'AdG in merito alle irregolarità rilevate e ai successivi aggiornamenti relativi in particolare ai procedimenti amministrativi (ad esempio, procedure di recupero, provvedimenti di revoca) e giudiziari eventualmente avviati. Tali segnalazioni/aggiornamenti sono comunicati attraverso la compilazione dell'apposita scheda secondo quanto disposto dalle disposizioni normative di riferimento e da eventuali indicazioni fornite dalla PCM - DPC. Ai fini degli adempimenti normativi sopra richiamati, con periodicità trimestrale ed entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, gli OO.II. trasmettono all'AdG la comunicazione in merito alle irregolarità<sup>25</sup> ex artt. 28 e 30 del Regolamento di attuazione citato ai fini delle verifiche di competenza dell'Area Attuazione e del successivo invio alla PCM - DPC, per il seguito di competenza. Decorso il termine previsto, l'Area Attuazione Interventi **accerta** che tutti gli OO.II. abbiano provveduto alla trasmissione delle comunicazioni trimestrali in merito alle irregolarità rilevate<sup>26</sup>. In caso di inadempienza, **predisporre e trasmettere** agli OO.II. interessati **una comunicazione di sollecito**. Acquisite le comunicazioni trimestrali da parte degli OO.II., l'Area Attuazione ne esamina il contenuto al fine di **verificare la completezza e la corretta compilazione delle schede OLAF**, rispetto alle informazioni richieste dalle disposizioni normative di riferimento per i casi di prima segnalazione e i relativi aggiornamenti.

Le schede OLAF risultate complete e correttamente compilate, sono trasmesse all'Amministrazione capofila FSE (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione – Divisione VII) in allegato alla comunicazione trimestrale in merito alle irregolarità, predisposta dall'Area Attuazione Interventi ai fini della notifica alla CE per il tramite della PCM – DPC<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Cfr. Manuale delle procedure degli OO.II..

<sup>26</sup> La comunicazione deve essere trasmessa anche qualora nel trimestre di riferimento non siano state rilevate irregolarità, ai sensi del comma 6 dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

<sup>27</sup> Cfr. paragrafi 1.3 e 3.


In caso di esito negativo della verifica sulla completezza e corretta compilazione della scheda, l'Area Attuazione **predispone e trasmette** all'O.I. interessato **la richiesta di riformulazione/integrazione** della scheda OLAF.

Con periodicità annuale e entro il mese di gennaio di ogni anno, gli OO.II. trasmettono all'Area Attuazione Interventi un prospetto di riepilogo relativo agli importi recuperati, in attesa di recupero e revocati (soppressioni) a seguito della rilevazione di irregolarità, ai fini della trasmissione di tali dati all'AdC<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. paragrafo 4.

Rappresentazione del flusso



### **Elenco delle revisioni**

Il documento rappresenta uno strumento "in progress" suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione della procedura.

Nella tabella sottostante sono registrate le versioni della procedura e le relative principali modifiche apportate.

Versione	Data	Principali modifiche
Vs 1.0	10/03/2010	Prima versione